



Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) d. lgs. n. 50/2016, mediante trattativa diretta sul sistema di e-procurement MePA con l'OE Key Partner S.r.l. avente ad oggetto l'acquisto delle licenze d'uso del software ELK nella versione PLATINUM per 36 mesi CIG 91115332E5 - CUI F97345810580202200007.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato confermato nell'incarico di Direttore generale dell'AIFA;

Visto l'art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire *"specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali"*;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

Visto, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *“Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea.”*;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 21 maggio 2020, n. 619, con la quale il dott. Antonino Laganà è delegato, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii..;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e ss. mm. ii. ed in particolare l'art. 36, comma 2, lettera a) che, a seguito degli interventi legislativi di cui alla L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 e alla L. n. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, prevede, sino al 30.06.2023, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto per contratti di importo inferiore 139.000,00 euro oltre IVA precisando che *“In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”*;

Visti i pareri del MIT n. 735 del 24/09/2020 e n. 893 del 30/03/2021 con i quali è stato chiarito che la disciplina delle procedure sotto-soglia di cui all'art. 1 della L. n. 120/2020, tra le quali in particolare quella dell'affidamento diretto, non ha carattere facoltativo ma si sostituisce, sino alla data del 31/12/2021 da ultimo prorogata al 30/06/2023, a quella contenuta all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi *“di procedure di affidamento più snelle e semplificate, temporanee ma non facoltative, introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici, nell'attuale fase emergenziale”*, precisando che, ove l'amministrazione aggiudicatrice ravvisi specifiche ragioni, in virtù delle quali ritenga necessario procedere tramite procedure maggiormente concorrenziali, potrà procedere anche evitando l'affidamento diretto, dando in tal caso *“conto di tale scelta nella motivazione”*;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte vigente;

Vista la determinazione direttoriale n. 2117 in data 21/12/2017, con cui - ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, dell’art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, dell’art. 21 del Regolamento di Contabilità AIFA e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 sopra citate – a far data dal 21 dicembre 2017 il dr. Maurizio Trapanese ha assunto il ruolo di “Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture” (RUP) di tutti gli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi in materia ICT, anche per quelli che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche e per acquisti di sistemi informatici e telematici in quanto attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice;

Vista la circolare AgID del 24.06.2016 connessa alla legge di stabilità 2016 e inerente “Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT” da attuare in forza del “Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui all’art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)”;

Visto il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2020-2022 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2020;

Visto il Piano Triennale ICT 2021-2023 dell’Agenzia Italiana del Farmaco predisposto, sulla base delle strategie comunitarie e nazionali adottate sul tema dell’Agenda Digitale, a cura del Responsabile della transizione al digitale con il supporto del Settore ICT, quale Ufficio per la transizione al digitale, in piena aderenza con i documenti strategici (Europe 2020, Strategia per la crescita digitale 2014-2020), i documenti di pianificazione (Piano di azione europeo sull’eGovernment, Piani triennali per l’informatica 2018-2020, 2019-2021 e 2020-2022 dell’AgID) che governano il tema a livello nazionale ed europeo, e con la predetta Circolare AgID, nonché le relative previsioni di impegno economico dell’Agenzia Italiana del Farmaci per l’anno 2021;

Viste la Delibera n. 41 del 17 giugno 2021 del Consiglio di Amministrazione dell’AIFA, recante l’approvazione del predetto Piano Triennale ICT 2021-2023 dell’Agenzia italiana del Farmaco e la Determina del Direttore Generale n. 976 del 27 agosto 2021 di attuazione della Delibera in parola;

Visto in particolare l’art. 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, a tenor del quale le amministrazioni pubbliche *“assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017”*;

Tenuto conto che l’AIFA ai fini delle attività di programmazione, organizzazione e gestione degli acquisti ICT fa riferimento al D.L. del 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n.111, il quale all’art. 17, comma 10, lett. d), stabilisce *“di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio per il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalità*

informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE”;

Vista la nota n. 43396 del 16 aprile 2020, con la quale l’AIFA ha richiesto al MEF- Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza un parere in ordine alla applicabilità all’Agenzia delle norme di contenimento della spesa pubblica in materia di acquisti ICT, di cui alla predetta Legge n. 160/2019, stante il vincolo di destinazione delle risorse relative al diritto annuale riconosciuto alla medesima per il funzionamento del proprio sistema informativo dal su citato art. 17 della Legge n. 111/2011;

Preso atto del parere del MEF- Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza prot. n. 197011 del 28 settembre 2020, con il quale, ribadendo l’orientamento espresso nel precedente parere n. 88909 del 27 ottobre 2010, si conferma la derogabilità delle norme di contenimento della spesa pubblica per quel che attiene agli acquisiti ICT dell’Agenzia, in quanto effettuati con risorse di natura vincolata;

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

Vista altresì la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’AIFA n. 58 del 26 ottobre 2021, concernente l'adozione del documento di budget economico 2022 con annesso budget per il triennio 2022-2024;

Vista la delibera n. 4 del 25 gennaio 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato atto che la programmazione biennale degli acquisti per gli anni 2022-2023 corrisponde agli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo attraverso i documenti programmatici dell’Agenzia e di bilancio;

Vista la Determina AIFA a firma del Direttore Generale n. 25 del 26/01/2022 con la quale è stato adottato il “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell’Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2022 – 2023”, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., approvato ai sensi del medesimo “*nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio*” e nella quale è stato espressamente previsto l’acquisto in parola col CUI F97345810580202200007

Visto che con determina AM n. 35/2021, è stata autorizzata la stipula di un contratto CIG ZA630D38B7 di durata annuale per l’acquisto delle licenze d’uso del software ELK nella versione PLATINUM per il periodo dal 03/03/2021 al 02/03/2022;

Considerato che il predetto Contratto è in scadenza al 02/03/2022;

Visto il Modulo 232_01 di “Richiesta Acquisti previsti nel Budget” del Settore ICT, ID n. 171900059 del 13/01/2022, con il quale è stato richiesto “... *il rinnovo per 36 mesi di n. 6 licenze d’uso (per 6 nodi) del software ELK (ElasticSearch + Logstash + Kibana) nella versione Platinum, in uso presso l’Agenzia e in scadenza il 2 marzo 2022*”;

Preso atto del visto della sezione “Programmazione e Controllo economico-gestionale” del 02/02/2022, n. 11/2022 attestante la copertura finanziaria;

Preso atto altresì di quanto dichiarato dal Dirigente dell’Ufficio richiedente nel predetto modulo e precisamente che “*Considerato che tale approvvigionamento non ricade tra le*

convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1998 n. 488 stipulate da Consip SPA; l'acquisto dovrà essere effettuato mediante affidamento diretto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.) con l'Operatore Economico Key Partner S.r.l., selezionato all'esito di indagine di mercato", per un importo complessivo pari ad euro 102.000,00 (centoduemila/00) oltre IVA;

Vista la relazione tecnica a firma del dirigente dell'Ufficio richiedente del 01/02/2022, allegata alla presente, nella quale vengono esposti i motivi sottesi all'acquisto in argomento ed alla quale integralmente si rimanda;

Preso atto altresì di quanto dichiarato dal Dirigente della struttura richiedente nella predetta relazione tecnica e precisamente che *"Come è noto, la piattaforma software ELK, costituita dai moduli Elasticsearch, Logstash e Kibana, nella versione "Platinum", è una componente fondamentale dell'architettura del Sistema Informativo dell'AIFA che viene utilizzata da diversi sistemi, quali:*

- *La Nuova Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF) - in corso di realizzazione nell'ambito del Contratto Quadro Consip SPC Cloud Lotto 3 – La nuova Rete di Farmacovigilanza prevede funzionalità di ricerca, approfondita, su tutti i campi di tutte le segnalazioni di reazioni avverse a farmaci presenti nella Rete che sono state realizzate attraverso il modulo Elasticsearch. Inoltre, nella Nuova RNF è prevista la realizzazione di cruscotti interattivi evoluti per la visualizzazione e l'elaborazione aggregata dei dati che consentiranno la dismissione degli attuali sistemi di analisi dei dati (VigiSign, RAM) ormai obsoleti.*

- *Il Sistema di archiviazione e collaborazione Owncloud: al fine di garantire la sicurezza del sistema Owncloud è stato implementato un sistema di raccolta e gestione dei log applicativi, garantito dal modulo Logstash, che consente di registrare gli accessi ai documenti condivisi da AIFA anche da parte di utenti esterni.*

- *Il sito Istituzionale dell'Agenzia che utilizza la piattaforma software ELK per le funzionalità di ricerca avanzate "Full Text Search".*

Per le esigenze sin qui rappresentate, tenuto conto che licenze d'uso della piattaforma software ELK scadranno il 2 marzo 2022, si rende necessario il rinnovo delle n. 6 licenze d'uso (per 6 nodi) di tipo Elastic Platinum, che garantiscono il massimo delle funzionalità e il massimo livello di supporto anche in termini di patch di emergenza.

Considerato che detto software è un componente trasversale dell'architettura del sistema informativo dell'AIFA e verrà utilizzato anche nei prossimi anni, lo scrivente Settore ICT ha acquisito da ELK, (vedi email del 18 gennaio 2022), due preventivi, il primo relativo al rinnovo annuale delle licenze d'uso e il secondo per il rinnovo triennale, dai quali si evince che ove si optasse per la fornitura della licenza software di durata triennale anziché annuale si conseguirebbe un risparmio per l'Agenzia" pari a euro 18.000,00, oltre IVA (euro 40.000,00, oltre IVA per il rinnovo annuale rispetto a euro 102.000,00, oltre IVA per il rinnovo triennale). "Ciò premesso, al fine di ottimizzare le procedure, nonché conseguire un risparmio dei costi d'acquisto delle licenze d'uso in oggetto, considerato che l'acquisto rientra nella fattispecie di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs 76/2020, è stata condotta dallo scrivente Settore ICT una indagine di mercato con n. 3 Operatori Economici partner ELK per la fornitura di n. 6 licenze d'uso (per 6 nodi) di tipo Elastic Platinum di durata pari a 36 mesi con base d'asta pari a € 108.000,00, IVA esclusa, all'esito della quale (vedi Allegato) è stata selezionata la società Key Partner S.r.l., che ha presentato l'offerta economicamente più bassa per un importo complessivo pari ad euro 102.000,00, IVA esclusa.

Considerato che la citata offerta è congrua dal punto di vista tecnico-economico, si ritiene di dover procedere con l'affidamento diretto sul Me.Pa. in favore della società Key Partner S.r.l., ai sensi dell'art.36, comma 2), lett. a) del d.lgs. 50/2016, per l'acquisto di n. 6 licenze d'uso (per

6 nodi) di tipo Elastic Platinum per la durata di 36 mesi per un importo complessivo pari ad euro 102.000,00 oltre IVA.

Si precisa, infine, che l'acquisto in parola è stato previsto sia nel budget ICT 2022 al conto 31965 "Canoni licenze d'uso software td" sia nella programmazione biennale acquisti 2022/2023 con codice CUI F97345810580202200007.

Vista l'offerta di Key Partner S.r.l. del 21/01/2022 di un importo pari a euro 102.000,00 (centoduemila/00), oltre IVA di legge;

Visto l'art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *"Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure"*;

Preso atto che le licenze d'uso in oggetto sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) all'interno del Bando "Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni" nella Categoria "Servizi - Servizi per l'Information & Communication Technology";

Vista l'autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse con la società Key Partner S.r.l., del dirigente del Settore ICT richiedente l'acquisto nonché RUP della presente procedura;

Considerato che Consip ha introdotto sul Portale del MePA un nuovo strumento informatico denominato "Trattativa Diretta", indirizzato a un unico fornitore, e che risponde alle seguenti fattispecie normative: affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016;

Viste la Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Procedure per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"* ed in particolare il paragrafo 3.6 in virtù del quale *"Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione"*;

Considerato, in merito, che il principio di rotazione si intende rispettato poiché l'O.E. Key Partner S.r.l. (P.IVA 10762091006) non risulta essere stato fornitore di AIFA né rientra tra gli

operatori economici invitati al precedente affidamento, come accertato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio con e-mail del 16/02/2022;

Ritenuto opportuno nel caso di specie ricorrere all'affidamento diretto per il tramite della cosiddetta "Trattativa Diretta" sul MePA, nel rispetto del principio di rotazione;

Visto l'art. 93 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di garanzie provvisorie, in virtù del quale *"Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo"* e considerato che, avuto riguardo alla tipologia e alla specificità del servizio oggetto della procedura in parola, non si ravvedono particolari esigenze tali da giustificare la richiesta di una garanzia provvisoria;

Visto l'art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 in virtù del quale *"E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a)"* e considerato che nel caso di specie nemmeno tale garanzia è da considerarsi necessaria in quanto trattasi di operatore economico di notoria e comprovata solidità;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione all'indizione e al contestuale affidamento)

1. È autorizzata l'indizione di una procedura di acquisto tramite lo strumento fornito dal MePA della "Trattativa Diretta" con l'operatore economico Key Partner S.r.l., P.IVA 10762091006, con sede in Roma (RM), via F. Cangiullo, 24 - 00142, per l'acquisto delle licenze d'uso del software ELK nella versione PLATINUM per 36 mesi CIG 91115332E5-CUI F97345810580202200007, per le motivazioni indicate in premessa.
2. È, altresì, contestualmente autorizzato l'affidamento diretto all'operatore economico Key Partner S.r.l., come da preventivo allegato al predetto modulo di richiesta di acquisto, per un importo pari a euro 102.000,00 (centoduemila/00), oltre IVA di legge.
3. Si dà atto che l'efficacia del presente affidamento è comunque subordinata alla positiva verifica del possesso in capo all'affidatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 2

(autorizzazione alla spesa)

1. La predetta spesa di euro 102.000,00 (centoduemila/00), oltre IVA di legge, graverà pro quota sui budget anni 2022, 2023, 2024 e 2025.
2. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE Key Partner S.r.l..

Art. 3

(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti>.

2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziopubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Firmato digitalmente da: LAGANA' ANTONINO
Ruolo: Dirigente
Organizzazione: AIFA - AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Data: 21/02/2022 17:40
Il Dirigente
Antonino Lagana

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Allegati:

1. Visto della sezione "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 02/02/2022 n. 11/2022 attestante la copertura finanziaria
2. Autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse nei confronti dell'OE del dott. Maurizio Trapanese
3. Relazione ICT del 01/02/2022
4. Verbale selezione OE del 31/01/2022

Pubblicato sul profilo del committente in data 01/03/2022